



Istituto Tecnico Industriale "FRANCESCO SEVERI"

35129 PADOVA - Via L. Pettinati, 46 - Distretto n. 44 - Cod. Fisc. 80012040285 Tel. 049

8658111 - Fax: 049 8658120

e-mail: pdtf04000q@istruzione.it - pec: pdtf04000q@pec.istruzione.it sito

internet: <http://www.itiseveripadova.gov.it>

A. S. 2018/2019

DELIBERA N.19.02.2018/19 Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali ai sensi del D.I. 129/2018;

ESTRATTO DEL VERBALE N.2 del C d I d e l 19/12/2018

Omissis punti 1,2,3,4,5,6,7.

sentita la relazione del D.S.G.A. che illustra le modifiche pro- poste, legate all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla contabilità dal prossimo gennaio 2019,

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO l'art. 45, comma 2°, lettera a) del DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 - (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), con il quale viene stabilito che spettano al Consiglio d'Istituto le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale riguardante affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 marzo 2009; 3/6 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (ultimo aggiornamento: Legge 27 dicembre 2017, n. 205);

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

DELIBERA

l'adozione del seguente **Regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale**, soggetto a revisione in base alle modifiche della normativa comunitaria e nazionale.

Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione

a. L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti secondo quanto previsto nel P.T.O.F.

Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

- (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 2 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

Il Dirigente Scolastico:

Esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, **rotazione degli in- viti e degli affidamenti**, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, **nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;**

- Provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
- Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le procedure previste dall'art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lettere b), c) d);
- Chiede la preventiva autorizzazione/deliberazione al Consiglio d'istituto, secondo quanto previsto dal D. M. 129/18 per le materie di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), d), e), f), g), h), i).

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture

a. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.

b. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.

c. Nessuna acquisizione di beni prestazione servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.

d. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.

e. È fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP): Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.

f. L'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:

- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità del bene, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato. La percentuale da assegnare al prezzo più basso non potrà superare il 30%;
- Il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola.

Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

a. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare dell'istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico;

- b. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali;
- c. Il Dirigente Scolastico, nomina un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte. I componenti verranno convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
- d. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è componente di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.
- e. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile

- a. Il dirigente scolastico informa il Consiglio d'istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate mediante le procedure di pubblicazione previste dalle norme che regolano la pubblicità legale (art. 32 Legge 69/2009);
- b. Il Direttore s. g. a. cura che i contratti stipulati per acquisto di beni e servizi siano pubblicati nell'albo on-line presente sul sito web dell'istituto e nelle previste sezioni della Amministrazione trasparente (vedi D, Lgs. 33/2013);
- c. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP e i Mercati Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni come ad esempio MePA. Rimane tuttavia l'obbligatorietà dell'attestazione di congruità dei prezzi che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi CONSIP, a condizione che siano inclusi nelle predette convenzioni attivate con la pubblica amministrazione;
- d. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel Programma Annuale.

Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico e procedure di scelta del fornitore

Quanto previsto dall'art. 45 comma 2 lettera *a)* del D.M. 129/18 viene conformato a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettere *a), b), c)* e *d)* del D. L.vo 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 4 edizione marzo 2018 pertanto Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1, 34, 37, 38 e 42 del D. L. vo 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi:

- a. entro il limite di 1.000,00 euro provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, in deroga al principio di rotazione di cui al par. 3.7 Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 la giustificazione motivazionale è dovuta al fatto che la mole di adempimenti necessari per ampliare il mercato è giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargando il quadro degli operatori nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale ed alla relativa competitività del prezzo offerto;
- b. superiori a 1.000,00 ed inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, applicando il principio di rotazione nel senso del divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento. Tale divieto non si applica allorquando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie e comunque aperte al mercato (procedure aperte, ristrette, short list) nelle quali il Dirigente Scolastico in virtù di regole prestabilite non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

I limiti di cui ai precedenti commi sono riferiti alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò, al fine di evitare il frazionamento della spesa.

Secondo quanto stabilito dall'art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto.

La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa e i contratti d'acquisto per le spese relative a canoni di abbonamento per i quali è prevista la disdetta immotivata in qualsiasi momento, come i servizi telematici offerti da providers e gestori di servizi ed archivi informatici per i quali è comunque necessario prevedere la possibilità di integrazioni o modifiche al contratto d'acquisto originale per effetto di esigenze dovute alla evoluzione tecnologica nel tempo.

c. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc.) per le quali il dirigente provvede direttamente al pagamento.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.